N. R.G. 8313/17

TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE I CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del GOT Alida Accogli ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado promossa da:

rappresentata e difesa dall'**AVV. GIORDANO SAR PIERO** presso il cui studio ha eletto domicilio,

ricorrente –

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE DI LECCE -

- resistente -

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 24/7/2017 e notificata il 5/08/2017, con la quale la Commissione Territoriale di Lecce ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale di Lecce, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. È intervenuto il Pubblico Ministero esponendo di non essere a conoscenza di motivi ostativi al riconoscimento della protezione internazionale.. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce. Dalla informativa della questura non si evincono precedenti di polizia.

Il richiedente, premesso di essere nato e vissuto nel villaggio di Sibe, di etnia Bissa, religione musulmana, nessuna scolarizzazione, non sposato e senza figli, in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale racconta – sinteticamente – di essere fuggito dal suo Paese in quanto, aveva avuto una relazione sentimentale con una sua cugina la quale era rimasta incinta. La ragazza si era sentita male e dunque in ospedale era stato scoperto il suo stato. Il padre della fanciulla si era recato da lui minacciandolo di morte e pertanto il richiedente aveva deciso di fuggire. Egli era così fuggito nel gennaio 2015 ed attraversando il Niger e la Libia, era giunto in Italia il 10.07.16.

Firmato Da: ACCOGLI ALIDA ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cca9471d47f7d9669cc924bd2b6e719

Temeva, in caso di rimpatrio, per le minacce di morte subite dal padre della ragazza.
La Commissione ritiene non credibile il racconto del richiedente relativo alla fuga dal Burkina Faso, per ragioni pienamente condivisibili, legate alla superficialità del narrato nella parte in cui il prefato non indica il perché non si sia rivolto alla polizia o perché – tra i numerosi rimedi possibili - non abbia inteso proporre un matrimonio riparatore. **Ciò porta ad escludere il diritto alla protezione internazionale del richiedente, in entrambe le forme previste (status di rifugiato e sussidiaria),** trattandosi di vicenda che esula dal concetto di "persecuzione", stante anche (quanto alla lett. c) dell'art. 14 d.lgs. 25172007) l'assenza di una situazione di conflitto generalizzato in Burkina Faso.
Protezione umanitaria. La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari. Va premesso che l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani. Il concetto di motivi umanitari, infatti, sembra riferibile – sotto il profilo oggettivo - ad una generale e grave situazione d'instabilità politico-sociale-economica del paese di provenienza del migrante, tale da rendere particolarmente vulnerabili gli interessi di rango apicale di una persona collocata in quell'area geografica.
Ciò posto, occorre considerare: - sotto il profilo soggettivo -, la giovane età del richiedente, -sotto quello oggettivo-, che anche il ritorno in Burkina Faso non sarebbe esente da rischi. Il Burkina Faso, nel 2015, ha attraversato una fase di turbolenza politico istituzionale ed ha patito ben quattro attentati terroristici. Il Paese ha attraversato, negli ultimi anni (e nel 2015 in particolare), una fase di transizione politica violenta, con ripetuti colpi di stato: la fine dell'era Campaorè (rimasto al potere per 27 anni), il golpe di Diendéré ed infine l'insediamento di Kafando.
Si riportano alcuni stralci delle informazioni della Commissione nazionale per il diritto di asilo del 30.9.2015 relative al colpo di stato del settembre 2015:
"Un articolo di The Guardian del 24 Settembre descrive la situazione relativa al colpo di stato in Burkina Faso del 17 settembre, colpo di stato che ha minacciato di peggiorare la crisi politica del paese portando alla detenzione dei principali ministri, a violenti scontri per le strade della capitale, e all'insediamento di un generale dell'esercito come capo di stato. Tuttavia, un rapido intervento da parte di paesi dell'Africa occidentale, tra cui il Senegal, il Benin, guidato dal presidente nigeriano Muhammadu Buhari, ha restituito ordine al paese, con un inedito quanto pacifico dietrofront. Il paese è entrato in crisi una settimana fa, quando il 17 settembre la potente guardia presidenziale ha arrestato i leader ad interim, che erano in carica da quando una rivolta popolare aveva deposto il presidente dal pugno di ferro Blaise Compaoré nello scorso ottobre, dopo il tentativo fallito di estendere il suo governo in carica già da 27 anni. I membri del Reggimento della Sicurezza Presidenziale (RSP) [il cui numero ammonta a 1300 unità, secondo un articolo di IRIN, n.d.r] hanno imprigionato il presidente ad interim Michel Kafando e il suo primo ministro Isaac Zida per più di due giorni, nominando il generale Gilbert Diendéré, aiuto di lunga data di Compaoré, come il nuovo leader del paese. Ma Kafando

Firmato Da: ACCOGLI ALIDA ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cca9471d47f7d9669cc924bd2b6e719

è stato rimesso al potere il mercoledì successivo, in seguito a colloqui d'urgenza con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) ad Abuja, guidata dal nuovo presidente nigeriano Muhammadu Buhari, nonché in seguito alle minacce da parte del presidente francese, François Hollande, per cui i golpisti avrebbero dovuto arrendersi immediatamente o affrontare le "conseguenze". ...OMISSIS ... "In Burkina Faso l'esercito ha rovesciato il governo. L'annuncio, letto dal tenente colonnello Mamadou Bamba, è stato trasmesso in diretta dalle televisioni e radio nazionali dopo che ieri i soldati della guardia presidenziale, guidati dal generale Gilbert Diendéré, avevano preso in ostaggio il premier Yacouba Isaac Zida, il presidente Michel Kafando e due ministri. Si tratta del secondo golpe in meno di un anno, dopo che nell'ottobre 2014 i militari avevano fatto cadere il regime del presidente Blaise Compaoré, al potere da ventisette anni. ....OMISSIS ... Un articolo del The New York Times del 25 Settembre, riporta che il Gabinetto del Burkina Faso ha sciolto il gruppo selezionato della guardia presidenziale che aveva preso in ostaggio il presidente e il primo ministro ad interim, in un fallito colpo di stato poche settimane prima delle elezioni. Il governo, nella sua prima riunione di gabinetto da quando il presidente ad interim, Michel Kafando, è stato rimesso al potere il Mercoledì, ha dimesso anche il ministro responsabile della sicurezza ed ha creato una commissione per identificare i responsabili per il tentativo di colpo di stato. Alla commissione sono stati dati 30 giorni di tempo per presentare una relazione. Un articolo del 28 settembre pubblicato sul sito Burkina 24, dal titolo "disarmo dell'ex RSP: lo Stato Maggiore delle forze armate segnala un'impasse", riporta un comunicato della Stato Maggiore dell'Esercito che segnale un'impasse nel processo di disarmo dell'ex Reggimento di sicurezza presidenziale. Secondo il comunicato, nonostante gli sforzi delle autorità internazionali, locali, regionali e sub-regionali, così come di quelle religiose e tradizionali, il processo di disarmo, nato dall'accordo tra l'esercito lealista e i golpisti e deciso dalla conferenza dei capi di Stato della CEDEAO tenutasi il 22 settembre, si trova in una situazione di stallo a partire da Domenica 27 settembre, in quanto i militari del Reggimento si sono rifiutati di proseguire con il disarmo, creando incidenti e aggredendo il personale incaricato per tale compito; inoltre, lo Stato Maggiore dichiara un comportamento ambiguo da parte del generale Diendéré. Le Forze Armate invitano la popolazione a restare vigile, in particolare nella capitale Ouagadougou, e a riferire alle forze di sicurezza e della difesa su qualunque comportamento sospetto ed essere pronti ad applicare le misure di sicurezza che saranno date a breve".

La situazione, ad oggi, non appare ancora del tutto stabilizzata. Riporta il Rapporto annuale di Amnesty International 2016/2017 che: *"Per tutto l'anno (2016, N.d.R.), gruppi armati hanno attaccato civili e membri delle forze di sicurezza, nella capitale Ouagadougou e nel nord del paese, vicino al confine con il Mali. A gennaio, un gruppo armato ha deliberatamente e indiscriminatamente ucciso e ferito civili in un attacco compiuto a Ouagadougou. L'attentato è stato rivendicato da Al-Mourabitoune, un gruppo affiliato ad al-Qaeda nel Maghreb islamico (Al-Qa'ida au Maghreb islamique – Aqmi). Almeno 30 persone hanno perso la vita, tra cui una fotografa e un autista che lavoravano per conto di Amnesty International. A maggio, giugno, ottobre e dicembre le autorità hanno annunciato che gruppi armati avevano compiuto attentati contro i commissariati di polizia situati vicino al confine con il Mali, uccidendo in totale 21 persone e ferendone altre. Le milizie di autodifesa, note come Kogleweogo, formate*

Firmato Da: ACCOGLI ALIDA ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cca9471d47f7d9669cc924bd2b6e719

prevalentemente da coltivatori agricoli e allevatori di bestiame, hanno compiuto abusi, compresi pestaggi e rapimenti. Organizzazioni della società civile hanno criticato le autorità per aver fatto troppo poco per impedire questo tipo di abusi e garantire un rimedio. Il ministro della Giustizia si è impegnato a porre fine alle attività delle milizie. A ottobre, è stato adottato un decreto per regolamentare le loro attività" . Inoltre, il Governo ha comunicato che nello scorso ottobre 2016 vi è stato un nuovo tentativo di colpo di Stato da parte di una trentina di ex guardie pretoriane, di cui 19 sono state arrestate, fedeli all'ex presidente Blaise Compaoré.

Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, integrano una situazione di forte vulnerabilità che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. 5. Spese di giudizio.

Non da ultimo tocca rilevare che il richiedente ha dimostrato un serio e responsabile percorso di integrazione avendo prodotto, agli atti del giudizio, prova della sussistenza di numerosi periodi lavorativi suffragati da regolare contratto e corredati da relative contribuzioni previdenziali aventi data certa.

Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio. Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
- Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.
- Dichiara la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente **alias** (cognome) **alias** nato in BURKINA FASO il e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Lecce, 26.06.18.

Il Giudice
(Avv. Alida Accogli)

Firmato Da: ACCOGLI ALIDA ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cca9471d47f7d9669cc924bd2b6e719

Firmato Da: ACCOGLI ALIDA ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cca9471d47f7d9669cc924bd2b6e719